

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CENTRO MILAREPA"

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi della Legge 383/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "CENTRO MILAREPA - Associazione culturale di studio e meditazione Buddhista Vajrayana" o

"CENTRO MILAREPA"

che aderisce all'Unione Buddhista Italiana (U.B.I.) con sede in Roma e che deve considerarsi organizzazione confessionale diversa dalla cattolica.

Art. 2 - SEDE SOCIALE

L'Associazione di Promozione Sociale "CENTRO MILAREPA" ha sede in Torino via Fratelli De Maistre 43/c e può aprire sedi secondarie sul territorio italiano con decisione del Consiglio di Amministrazione.

L'Associazione "CENTRO MILAREPA" svolge la propria attività con continuità nel territorio della Città Metropolitana di Torino (già Provincia di Torino).

Art. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione di Promozione Sociale "CENTRO MILAREPA - Associazione culturale di studio e meditazione Buddhista Vajrayana" è illimitata.

Art. 4 - SCOPI

L'Associazione "CENTRO MILAREPA", che segue gli insegnamenti della Linea di Trasmissione Orale il cui capo spirituale è Sua Santità Karmapa ed è posta sotto la guida spirituale del Venerabile Lama Kalu Rinpoce e dei suoi successori intende svolgere, a favore degli associati e di terzi, attività di utilità sociale finalizzate all'innalzamento della qualità della vita ed a contribuire allo sviluppo integrale personale e sociale degli associati e non. A tal fine essa si propone di :

a) praticare e diffondere la religione buddhista in Italia, con particolare attenzione alla tradizione buddhista tibetana, attraverso l'opera di maestri qualificati: lama, rinpoce, kempo e qualsiasi altro maestro monaco o laico riconosciuto dalla linea di trasmissione sopra indicata.

Le pratiche religiose, individuali e collettive, vengono svolte nella sede del Centro e in qualsiasi luogo adeguato che favorisca il raccoglimento e la meditazione.

Le pratiche consistono essenzialmente in:

- pogie (rituali con recitazione di testi sacri, con offerte tradizionali e con l'uso di strumenti musicali);

- sessioni di meditazione silenziosa;
- iniziazioni e insegnamenti;
- esercizi di yoga;

b) svolgere attività editoriale: traduzioni, pubblicazioni, edizioni, produzione e realizzazione di audiovisivi e di ogni altro materiale riguardante la tradizione buddhista, la filosofia e la cultura indo-tibetana;

c) promuovere studi ed iniziative varie, anche a carattere pubblico, allo scopo di conservare e preservare il ricco patrimonio culturale delle popolazioni indo-tibetane;

d) istituire e gestire opere di interesse religioso, sociale, culturale e sportivo e la realizzazione di qualsiasi altra iniziativa che concorra alla conoscenza ed alla diffusione della religione buddhista e alla formazione e all'informazione dei bambini, dei giovani, degli adulti, degli anziani

e) valorizzare il servizio volontario quale atteggiamento di maturazione personale e di solidarietà sociale nel corrispondere alle domande educative, sociali e culturali che emergono dal contesto del territorio in cui opera l'associazione.

Art. 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio del "CENTRO MILAREPA" è costituito da:

- a) beni immobili, donazioni, eredità, legati, in possesso e che perverranno;
- b) beni mobili, in possesso e che perverranno;
- c) depositi bancari e postali, titoli ed altro, in possesso e che perverranno;
- d) quote degli associati;
- e) oblazioni e offerte di privati e di enti pubblici e privati;
- f) redditi patrimoniali;
- g) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- h) retribuzioni o rimborsi spese per servizi resi.

La quota annuale degli associati è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte ed essa non è rivalutabile.

Art. 6 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale dell'Associazione di Promozione Sociale "CENTRO MILAREPA" inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Associazione.

I bilanci sociali sono consultabili da chiunque ne abbia interesse e ne fac-



2

cia motivata istanza. Le copie richieste sono eseguite dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 7 - ASSOCIATI

L'Associazione si compone di:

a) soci ordinari

b) soci attivi

a) soci ordinari sono quelli che partecipano all'attività generale dell'Associazione ed offrono forme di collaborazione saltuaria.

b) soci attivi sono quelli che partecipano in modo più assiduo all'attività dell'Associazione, sono iscritti con quota annuale sostenitrice, offrono una collaborazione costante in termini di quote mensili di autofinanziamento e/o in termini di espletamento di compiti e funzioni concordati con il Consiglio di Amministrazione.

Ogni associato, sia esso ordinario o attivo, ha diritto ad un solo voto. E' ammessa delega.

Tutti gli associati, ordinari e attivi, maggiori d'età, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Tutti gli associati, ordinari e attivi, possono essere eletti negli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 8 - AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

L'ammissione degli associati del "CENTRO MILAREPA" viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previa domanda scritta di ammissione da parte dell'interessato.

La qualità di socio attivo può essere richiesta dall'interessato, in forma verbale o scritta, al Consiglio di Amministrazione e/o proposta da un membro di esso. La qualità di socio attivo si può ottenere dopo almeno un anno di attività come socio ordinario. La relativa deliberazione è comunicata per iscritto all'interessato.

La qualità di socio attivo si perde qualora non ricorrano più le condizioni sopra elencate; il Consiglio di Amministrazione ne prende atto e lo comunica per iscritto all'interessato.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni;

b) per decadenza;

c) per esclusione

Art. 9 - DECADENZA ED ESCLUSIONE

L'associato decade se non rinnova la quota associativa entro tre mesi dalla scadenza. Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto e cancella il suo nome dal libro dei soci.

L'esclusione si ha nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e delle delibere legalmente adottate dagli Organi sociali con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- b) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, al "CENTRO MILAREPA", ovvero fomenti in seno ad esso dissidi o disordini pregiudizievoli.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio d'Amministrazione, e dopo aver sentito il parere del Lama residente o di persona da lui designata.

Art. 10 - ORGANI

Sono organi del "CENTRO MILAREPA":

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio di Amministrazione (d'ora in avanti chiamato C.d.A.);
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei revisori.

Articolo 11 - L'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è costituita dai soci ordinari e attivi in regola con il pagamento delle quote.

E' convocata nella sede principale o altrove purchè in Italia.

L'Assemblea Generale viene convocata dal Presidente in seduta ordinaria entro il 31 aprile di ogni anno e in seduta straordinaria su richiesta del C.d.A. o di propria iniziativa. Il Presidente ha l'obbligo di convocare una Assemblea straordinaria quando gli venga presentata da almeno un terzo dei soci attivi una richiesta scritta in cui è indicato l'ordine del giorno.

L'Assemblea deve essere convocata entro due mesi dalla richiesta e non vi possono essere trattati argomenti diversi da quelli all'ordine del giorno.

Le convocazioni devono essere fatte con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso, mediante comunicazione scritta esposta nelle bacheche della sede principale e delle eventuali sedi secondarie.

L'avviso di convocazione deve comprendere la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento della maggioranza dei soci personalmente o per delega scritta; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea è presieduta dal presidente o in sua mancanza da uno dei due vice presidenti.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei soci presenti o rappresentati.



4

Per le deliberazioni relative ai punti c - f - g - h del presente articolo è richiesta la maggioranza dei tre quarti di tutti i soci attivi. E' compito dell'Assemblea:

- a) approvare i bilanci consuntivo e preventivo che devono essere depositati in copia presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima dell'Assemblea convocata per la loro approvazione.
- b) approvare l'operato del Consiglio di Amministrazione;
- c) eleggere e revocare i membri del C.d.A.
- d) nominare rinnovare e revocare i membri del Collegio dei Revisori;
- e) dettare le direttive generali per il funzionamento, l'espansione e il potenziamento dell'Organizzazione;
- f) modificare lo Statuto quale proposto dal C.d.A.;
- g) approvare e modificare il regolamento interno quale proposto dal C.d.A.;
- h) deliberare sull'estinzione dell'Organizzazione e sulla devoluzione del patrimonio ad Ente o Enti Italiani che abbiano le finalità analoghe a quelle espresse nel presente Statuto, e in mancanza, a Enti con scopi di istruzione, di educazione e di beneficenza compatibili con le finalità espresse nel presente Statuto o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale e ordinaria e straordinaria sono verbalizzate in apposito registro dal Segretario e controfirmate dal Presidente.

Articolo 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'associazione è amministrata da un Consiglio composto da un minimo di cinque e sino ad un massimo di nove persone denominato Consiglio di Amministrazione. Il C.d.A. nomina nel proprio seno il Presidente, due Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere .

Il C.d.A. viene eletto dalla Assemblea Generale.

E' fatto obbligo alla Assemblea di richiedere al Lama residente di esprimere indicazioni e suggerimenti orientativi per le candidature.

Il C.d.A., dura in carica tre anni sociali ed è rieleggibile. Esso si riunisce su convocazione del Presidente in base alle esigenze dell'Organizzazione e su richiesta di un quarto dei suoi membri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede.

In caso di mancanza di un membro del Consiglio, l'integrazione del Consiglio stesso avviene nella prima Assemblea successiva.

I membri del C.d.A. non ricevono alcuna retribuzione per l'esplorazione

delle loro funzioni.

Il C.d.A. svolge i seguenti compiti:

- a) stabilire le quote associative
- b) attribuisce la qualifica di "Lama residente" al Maestro responsabile della direzione spirituale del Centro, secondo le proposte e indicazioni di chi ne detiene la guida spirituale (cfr.art. 4);
- c) fissa l'ordine del giorno delle Assemblee Generali e ne attua le deliberazioni;
- d) predispone il bilancio di previsione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- e) delibera l'ammissione dei soci, la loro qualità e ne propone all'Assemblea l'eventuale esclusione;
- f) mantiene ed aggiorna i libri sociali;
- g) invita a soggiornare in Italia ministri di culto, maestri e missionari stranieri;
- h) rilascia certificazioni di soggiorno temporaneo in Italia per ministri di culto, maestri e missionari stranieri;
- i) redige il regolamento interno e ne propone modifiche da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Organizzazione.

Articolo 13 - PRESIDENTE

Al Presidente compete la legale rappresentanza del "CENTRO MILAREPA" di fronte ai terzi ed in giudizio nel compimento di qualunque atto di ordinaria e di straordinaria amministrazione.

Deve essere cittadino italiano.

Il Presidente svolge i seguenti compiti:

- a) vigila sulle sedi e sull'amministrazione in genere;
- b) tutela gli interessi generali e locali dell'Organizzazione;
- c) convoca il C.d.A. e l'Assemblea Generale che presiede;
- d) mantiene i contatti spirituali e culturali con le analoghe comunità in Italia e all'estero;
- e) dirime in via di conciliazione, le controversie tra le Comunità e delle Comunità con i loro rappresentanti religiosi e civili.

Il Presidente ha facoltà di nominare delegati per singole mansioni ed in particolare potrà concedere delega bancaria al Tesoriere o ad altri associati, anche con firma tra loro disgiunta per le operazioni finanziarie ed economiche necessarie all'Organizzazione. In caso di urgenza il Presidente prende anche le deliberazioni che spetterebbero al C.d.A. e ha l'obbligo di riferire alla prima adunanza del Consiglio stesso, da tenersi comunque en-



tro sessanta giorni.

I Vice Presidenti hanno individualmente funzione vicaria.

Articolo 14 - IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi, soci o non, che durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili. Il Collegio sceglie tra i suoi membri il Presidente.

I Revisori debbono annualmente esaminare i rendiconti, che sono presentati con le rispettive relazioni all'Assemblea se uno o più vengono a mancare il Collegio viene reintegrato alla prima assemblea.

Articolo 15 - MINISTRI DI CULTO

I ministri di culto vengono nominati dal C.d.A.. La loro attività di insegnamento, di culto, di cura spirituale dei soci è territorialmente definita. Possono essere soggetti a trasferimento e a revoca. Qualora ai loro atti si vogliono attribuire effetti civili è chiesta l'approvazione della nomina all'Autorità governativa nei termini e nei modi prescritti dalle vigenti disposizioni legislative in materia.

Qualunque movimento territoriale o revoca dei Ministri medesimi, se trattasi di Ministri con nomina approvata dall'autorità governativa è portata a conoscenza dell'autorità medesima per i provvedimenti di sua competenza. Per tutto quanto non è stabilito dal presente statuto si richiamano le disposizioni previste dal vigente Codice Civile Italiano e dalle leggi in materia di enti no profit e di associazioni di volontariato, anche regionali (Legge Regionale del Piemonte n. 7 del 2006).

Visto per inserzione e deposito

Torino lì, diciotto giugno duemilasedici.

F.TI: Francesco PULEO
Alberto OCCELLI Notaio

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Copia conforme all'originale firmato a norma di legge

Impiega numero pagine dieci

Si rilascia per uso

Pinerolo li

prote
5 luglio 2016

